



Comune di
GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di NOVARA

28060 GRANOZZO – VIA G. MATTEOTTI N. 15 - TEL. 0321 55113 – FAX 0321 550002

e-mail: responsabiletributi.granozzo.con.monticello@ruparpiemonte.it

N. 1606 prot.

Granozzo con Monticello, 14 marzo 2013

Al Sig. Sindaco
Benetti Arrigo

Ai Sigg. Consiglieri comunali
Caccia Mario
Salsa Claudio
Benedetti Anna

Oggetto: Commissione edilizia Comunale. Richiesta annullamento deliberazione G.C. n. 42 del 14.7.2011.

Ho preso visione della richiesta consegnata al termine del Consiglio Comunale del 11 marzo 2013 con la quale si richiede che il Consiglio Comunale pronunci l'annullamento della deliberazione della Giunta comunale n. 42 in data 14.7.2011 con la quale è stata nominata la commissione edilizia comunale, "per manifesta violazione alla L.R. 8 luglio 1999 n. 19 (art. 4 comma 3) coordinato alla deliberazione n. 19 del 22.9.2005 ad oggetto "Rettifica del regolamento edilizio approvato in data 6.6.2005"

La richiesta non è accoglibile.

Il richiamo all'art. 4 comma 3 della L.R. n. 19/1999 è erroneamente riferito ad un testo da tempo superato.

Inizialmente il testo originario stabiliva che la commissione edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti eletti dal consiglio comunale.

L'art. 9 comma 2 della successiva L.R. 14 luglio 2009 n. 20 ha modificato l'art. 4 comma 3 della L.R. n. 19/1999 ed ha stabilito che "la commissione edilizia è formata dal presidente, dai membri di diritto e dai componenti eletti dall'organo competente".

Il testo dell'art. 4 comma 3 della L.R. n. 19/1999, che prevedeva la competenza del consiglio comunale per la nomina della CEC, era stato oggetto di molte critiche, in quanto risultava in contrasto con l'art. 42 del T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed ancor prima con l'art. 35 della legge n. 142/1990 che, nello stabilire le attribuzioni del consiglio comunale, non prevede una competenza per la nomina di commissioni.

Al fine di garantire il rispetto dell'autonomia statutaria dei comuni, il nuovo testo della legge regionale ha demandato, con una formulazione generica, la nomina della commissione edilizia "all'organo competente", in sostituzione dell'originario riferimento al Consiglio Comunale.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede infatti che lo statuto del comune "stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, ...specifica le ...attribuzioni degli organi...".

Nel caso del Comune di Granozzo con Monticello, l'art. 20 comma 4 lett. q) dello statuto prevede che la giunta comunale nomina "...le commissioni consultive e tecniche previste dalla legge..."

La deliberazione del commissario prefettizio n. 19 in data 22.9.2005 con la quale è stato stabilito che la commissione edilizia comunale è nominata dal Consiglio comunale, è da considerare attualmente superata dalle nuove disposizioni di legge regionale, ma anche in contrasto con lo statuto comunale. E' corretto in ogni caso rilevare che la deliberazione n. 19/2005 non era stata adottata ad iniziativa del commissario prefettizio, ma per dare esecuzione ad una prescrizione degli uffici regionali che sostenevano allora la necessità che la commissione elettorale fosse nominata dal consiglio comunale, così come prevedeva, pur non correttamente, la legge regionale n. 19/1999.

Gli stessi uffici legislativi regionali, sull'argomento, con apposito parere (n.92), escludono chiaramente la competenza del consiglio comunale, in quanto le competenze del consiglio stabilite dall'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 sono da intendersi tassative, richiamando in proposito anche giurisprudenza consolidata che conferma tale principio.

I richiami a regolamenti comunali indicati nella richiesta si riferiscono presumibilmente ad atti adottati in data antecedente alla L.R. n. 14.7.2009 n. 20 o pubblicati sui siti con testi non aggiornati.

In presenza di regolamenti aggiornati, il riferimento alla competenza del Consiglio Comunale non è più rinvenibile (esempi a campione: Comuni di Borgomanero e Cameri, oltre ad altri comuni di minori dimensioni).

Sembra opportuno pertanto, per maggiore chiarezza, che il Consiglio Comunale provveda ad annullare la deliberazione n. 19 del 22.9.2005, mentre la deliberazione della Giunta comunale n. 42 del 14.7.2011 mantiene la sua efficacia (salvo il fatto che nel frattempo è cambiato il responsabile del servizio tecnico che riveste automaticamente il ruolo di presidente della commissione edilizia).

Giova infine rilevare che l'art. 9 comma 1 della citata L.R. 14 luglio 2009 n. 20 ha anche stabilito che la nomina della commissione edilizia "è facoltativa", allineandosi pertanto a quanto già previsto dalla norma statale contenuta nel D.P.R. 6.6.2001 n. 380 che ne escludeva la obbligatorietà. Si veda a d esempio il Comune di Novara, che ne ha prevista la soppressione nell'anno 2011.

Alla disposizione legislativa regionale appena citata, si accosta l'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, al fine di consentire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i consigli o le giunte, secondo le rispettive competenze, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, commissioni, consigli, ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione, precisando che gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo alla emanazione del provvedimento. Resta inteso che tali ultime valutazioni rientrano nella sfera esclusiva degli amministratori.

Distinti saluti.

Il segretario comunale
Gianfranco Brera

